

Parere su proposta di Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del Turismo)

Documento presentato al CAL - Seduta del 22 luglio 2025

Il primo elemento è che avremmo voluto qualche giorno in più per fare passaggi e confronti più approfonditi con i comuni, almeno con i capofila delle Comunità di Ambito.

Prendiamoci l'impegno, che se qualcosa dovesse esserci sfuggito, di intervenire con l'inizio della prossima legislatura, come dovremmo comunque fare sulla parte urbanistica.

Detto questo il nostro parere è positivo, nella proposta di Regolamento sono state accolte alcune nostre richieste (a partire dagli orari degli IAT soprattutto di interesse dei piccoli Comuni o quelli a non alta densità turistica), ma proponiamo altre piccole modifiche al testo, come raccomandazioni in accompagnamento alla proposta.

Art. 39 c. 3

Il testo avrebbe efficacia retroattiva sulle case per ferie già in esercizio i cui effetti sono stimati in una riduzione dei posti letto esercitabili di circa il 30%, con inevitabili ricadute sulla sostenibilità economica. Si propone il ripristino del testo vigente ex regolamento dpgr 47/R/2018, sostituendo il testo con il seguente:

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

Art. 40 c. 3

Idem come sopra per gli ostelli: si propone il ripristino del testo vigente ex regolamento dpgr 47/R/2018 sostituendo il testo con il seguente:

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 39, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

Sempre sul tema dei letti aggiungibili segnaliamo che il Regolamento prevede la possibilità di posti letto aggiuntivi nelle camere da letto (per affittacamere e B&B), mentre la LR 61/2024 prevede la possibilità di inserire posti letto aggiuntivi per minori di 12 anni in tutte le strutture ricettive eccetto quelle extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Su queste ultime e più in generale

sulle locazioni turistiche brevi sarebbe stato opportuno un dettaglio maggiore, regole più esplicite e stringenti.

Allegato C - punto 3.4.13

Dopo la parola “elettrica”, le parole “e una presa per la ricarica di dispositivi elettronici” sono soppresse.

Articolo 30 comma 9

Si propone il ripristino della disposizione vigente, sostituendo il testo con il seguente:

“9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato E per i campeggi e minima non inferiore a quanto stabilito nell'allegato G per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.”

Allegato E “REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI” punto 1.5

Sostituire il punto 1.5. con il seguente testo:

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
1.5	Superficie minima/media delle piazzole espressa in mq.					
1.5.1	Superficie minima delle piazzole espressa in mq.	50	60	70(2)	80	80
1.5.2	Superficie media delle piazzole espressa in mq.	60	70	80	90	90
	(2) 60 mq per i campeggi autorizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 83/97.					